CAMERA DEI DEPUTATI N. 4188

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, MAZZOCCHI, BUTTI, ALBONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FINO

Disciplina dell'attività di agente e di rappresentante di commercio

Presentata il 1º ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità della legge 12 marzo 1968, n. 316 (primo provvedimento legislativo finalizzato a regolarizzare la professione dell'agente di commercio), chiarì – con la sentenza n. 59 del 23 marzo 1976 – che l'istituzione del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio rispondeva ad un duplice interesse: quello corporativo di tutela degli agenti stessi, assunti al rango di categoria professionale protetta, e quello generale di tutela della produzione e dello scambio, tenuto conto del carattere fiduciario proprio dell'attività degli agenti di commercio.

Con legge successiva (la n. 204 del 1985) l'evoluzione del processo normativo si fece più evidente: il legislatore non si curò più di disciplinare la « professione » dell'agente di commercio, ma l'attività. Una differenza di non poco conto, ove si consideri che la legge n. 204 del 1985, pur richiamando sostanzialmente la normativa della legge n. 316 del 1968, individuava gli elementi di specifica qualificazione determinanti per il corretto espletamento dell'attività in questione. Ai criteri guida della legge n. 204 del 1985 si ispira la presente proposta di legge con la quale si ribadisce, con maggiore incisività regolamentare, il divieto per i non iscritti al ruolo di esercitare l'attività di agente di commercio.

La presente proposta di legge trascura volutamente il primo elemento indicato

dalla Corte costituzionale, con la menzionata sentenza, e cioè la tutela corporativa degli agenti di commercio.

Alle soglie della libera Europa, nell'era della globalizzazione dei mercati, battaglie sterilmente corporative risulterebbero di retroguardia: ciò che conta è l'esaltazione delle capacità professionali di chi, innanzi tutto in Italia ma anche all'estero, è chiamato a rappresentare un'attività indispensabile quale quella dell'agente di commercio.

La proposta di legge recepisce, invece, le indicazioni della Corte costituzionale in ordine alla tutela della produzione e dello scambio delle merci, in considerazione del carattere fiduciario che caratterizza l'attività degli agenti e rappresentanti di commercio.

Pare doveroso evidenziare che ciò che viene proposto non nasce dall'esigenza di tutelare gli agenti di commercio da eventuali concorrenti, cui s'intende rendere difficile l'accesso alla professione, ma di difendere il mercato da chi, senza alcuna professionalità, lo aggredisce dequalificando l'intero comparto del terziario.

In sintesi, la presente proposta di legge prevede una migliore individuazione della figura dell'agente (articolo 1), ponendo l'accento sull'importanza, per lo stesso, dell'iscrizione al ruolo in assenza della quale il contratto di agenzia è nullo sin dall'origine (articolo 2).

L'articolo 5 prevede l'obbligatorietà, per tutti coloro che intendono ottenere l'iscrizione nel ruolo, di sostenere l'esame di abilitazione, mentre l'articolo 9 pone a carico delle case mandanti sia l'obbligo di accertare presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti l'iscrizione al ruolo dell'agente, sia la verifica dell'avvenuta revisione quinquennale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli effetti della presente legge, per agente o rappresentante di commercio si intende la persona fisica o giuridica che, in forma individuale o collettiva, è incaricata in maniera permanente, per una determinata zona geografica e per un determinato gruppo di persone o per un segmento merceologico, di trattare e di concludere le vendite in nome e per conto del proponente, verso retribuzione.

ART. 2.

1 . Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

2. Al ruolo di cui al comma 1 devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio.

3. La mancata iscrizione al ruolo rende nullo sin dall'origine il contratto di agenzia.

ART. 3.

1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui all'articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

2. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

ART. 4.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro di giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ai ruolo, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale e locale;

c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;

d) da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro.

2. La commissione istituita ai sensi del comma 1 nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

3. In caso di morte, decadenza per dimissione o revoca di un membro, la commissione è integrata dalla giunta camerale con le medesime modalità della prima nomina.

4. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5.

1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione

europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana, ovvero cittadino italiano residente all'estero;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, e salvo che abbia goduto del beneficio di sospensione della pena ai sensi dell'articolo 166 del codice penale;

d) avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

2. Il richiedente deve altresì:

a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite anche di servizi, purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, rimanendo facoltativa la frequenza al corso professionale regionale; oppure essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma di laurea, rimanendo facoltativa la frequenza al corso professionale regionale.

3. In ogni caso è, per tutti, obbligatorio sostenere l'esame di abilitazione.

4. L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.

5. L'iscrizione nel ruolo di agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli e albi.

6. Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

ART. 6.

1. Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

2. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento, dopo aver verificato che il legale rappresentante sia regolarmente iscritto al ruolo.

ART. 7.

1. La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

2. Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

3. La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

a) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'articolo 5;

b) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

c) su richiesta dell'interessato.

4. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione, che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data di emissione del provvedimento stesso.

5. Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

6. Nel caso previsto dalla lettera *c)* del comma 3, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione, che può essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

ART. 8.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;

d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su de-

signazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.

3. Nel medesimo decreto di cui al comma 2 e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

4. Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

1. È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui all'articolo 2 della presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

2. È fatto obbligo alle case mandanti di accertare presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti l'iscrizione al ruolo dell'agente. Le stesse sono altresì obbligate al controllo dell'avvenuta revisione quinquennale.

3. La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. L'organo preposto all'accertamento delle infrazioni, nonché all'irrogazione delle relative san-

zioni ed alla riscossione delle stesse, è la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 10.

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli previsti dalla legge 3 maggio 1985, n. 204.

2. È prorogata, fino alla nomina delle commissioni di cui agli articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge n. 316 del 1968, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985.

ART. 11.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, emana il regolamento di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 12.

1. La legge 3 maggio 1985, n. 204, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4188
Lire 500